



COMUNE di SAGRON MIS

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER IL
SOSTEGNO DEL
“NIDO FAMILIARE -
SERVIZIO *TAGESMUTTER*”**

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 12 del 23.07.2024)

Art. 1
Finalità

1. Il Comune di Sagron Mis sostiene mediante la concessione di sussidi il "nido familiare – servizio *tagesmutter*" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio della Comunità di Primiero, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2
Destinatari del sostegno

1. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario, erogato agli organismi di cui all'articolo 7 lett. b) della legge provinciale, al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie residenti nel Comune di Sagron Mis per la fruizione del servizio.

2. Il sussidio è rivolto a:

- nuclei familiari nei quali i genitori abbiano la stessa residenza;
- bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni o che al compimento del terzo anno di età non possano ancora accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento.

Il sussidio è calcolato sulla base alla dichiarazione ICEF presentata.

3. Tale sussidio viene erogato al nucleo monoparentale, nel caso in cui uno dei due genitori non abbia riconosciuto il figlio, o in presenza di sentenza di separazione del giudice.

Art. 3
Modalità di calcolo del sussidio

1. Il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito ICEF).

3. Il sussidio orario va da un minimo pari ad euro 4,46 ad un massimo pari ad euro 6,50 per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti ICEF come specificato nella seguente tabella.

Per i valori ICEF compresi tra il limite inferiore e superiore, il contributo orario è compreso tra il contributo massimo ed il contributo minimo in modo inversamente proporzionale all'ICEF risultante con arrotondamento ad Euro 0,10:

	Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
Valore ICEF al di sotto del quale si eroga il massimo	0,13	Euro 6,50
Valore ICEF al di sopra del quale si eroga il minimo	0,30	Euro 4,46

4. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia e è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite.

5. Viene demandato alla Giunta Comunale l'aggiornamento dell'importo del sussidio orario minimo e massimo a seguito di modifiche del trasferimento dei fondi da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il “nido familiare – servizio *tagesmutter* in forma personalizzata, il comune nell'erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali entro il mese in cui intende usufruire del servizio.

2. Nella richiesta deve essere indicato il periodo per il quale si richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio.

3. Alla stessa domanda deve essere allegato l'ICEF del proprio nucleo familiare (dichiarazione ICEF più domanda unica), nonché fornire ogni elemento necessario alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

4. Nel caso in cui non venga fornita la dichiarazione ICEF, verrà erogata la quota minima del sussidio.

5. Nel caso in cui il nucleo familiare risulti monoparentale e non sussistano le condizioni previste dall'art. 2 comma 3, sarà erogata la quota minima di sussidio, indipendentemente dal valore ICEF.

Art. 6
Ore finanziabili

1. Il Comune di Sagron Mis finanzia annualmente, per ogni soggetto di cui all'art. 2 del presente regolamento, 1440 ore per l'anno in corso.

Art. 7
Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal Comune.

Art. 8
Responsabilità del Comune

1. Il Comune di Sagron Mis è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il Comune di Sagron Mis, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.